



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 40 DEL 20-12-2012

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ANNI VERDI" FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI CASCINA DEL SASSO

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILADODICI addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si		10	DE GRANDI Stefano	Si	
2	GALBIATI Roberto	Si		11	RUFFINI Anna	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si		12	VARNIER Patrizia	Si	
4	GALLI Franco	Si		13	CICERI Marco	Si	
5	CESANA Tiziano	Si		14	SFORZA Maria Caterina	Si	
6	LISSONI Giuseppe	Si		15	ROSSETTI Marcello		Si
7	COLOMBO Antonio	Si		16	CANZI Maurizio		Si
8	CAMBIAGHI Pietro	Si		17	RECALCATI Marco	Si	
9	MASCIA Basilio	Si					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	CASIRAGHI Marisa	Si	

Assiste il Segretario Generale Dr. LUCA SPARAGNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento l'assessore ai Servizi Sociali Pozzoli Maria Pia.

Al termine il Presidente apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 20.12.2012 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- dal mese di luglio 2006 è stato attivato sul territorio di Sovico un centro per anziani presso la struttura di Cascina del Sasso, sita in Via Lambro n. 42/44, con lo scopo di offrire agli anziani un luogo di incontro e socializzazione nel quale dare vita ad iniziative di carattere culturale, formativo e ricreativo;
- al fine di attivare il servizio di cui sopra, si è ricorsi previo esperimento di una procedura di gara all'affidamento dello stesso ad apposita ditta;
- tale modalità di gestione si è conclusa il 30.06.2010 in quanto obiettivo dell'Amministrazione Comunale è stato quello di puntare in questi ultimi anni ad un crescente coinvolgimento della popolazione anziana, non solo come utente finale delle diverse iniziative proposte nell'ambito comunale ma come diretta protagonista della vita del centro anziani, con l'obiettivo di giungere gradualmente ad una gestione diretta da parte degli anziani stessi, così come si evince fin dalle linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo 2009-2014;
- l'Amministrazione Comunale è impegnata nella realizzazione di tutta una serie di interventi, servizi ed azioni che concorrano allo sviluppo delle attività della popolazione anziana, per favorirne una maggiore partecipazione alla vita sociale, una maggiore integrazione ed un aumento degli scambi relazionali tra i coetanei;
- tale obiettivo è stato raggiunto nel corso dell'anno 2010 a seguito della costituzione sul territorio dell'Associazione di promozione sociale "Anni Verdi" nella quale sono rappresentati tutti gli utenti frequentanti il Centro per anziani di Sovico, che ha tra le finalità del proprio statuto la solidarietà civile, sociale, e culturale, nonché la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione degli anziani e la gestione di centri sociali;
- detta Associazione ha manifestato da subito l'interesse a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella gestione delle attività ricreative a favore della popolazione anziana di Sovico;

Rilevata l'opportunità di continuare ad incentivare concretamente gli apporti del cd. terzo settore nell'erogazione dei servizi rivolti alla persona, nell'ambito di una più generale esigenza di programmazione di un piano dei servizi sociali integrato, teso a creare le condizioni per lo sviluppo sul territorio di una rete di servizi caratterizzata dalla sinergia dei diversi apporti degli operatori pubblici e privati ivi presenti ed impegnati, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale.

Dato atto che l'attività in discorso rientra nelle competenze del Comune e in quanto tale può essere esercitata, secondo il principio di sussidiarietà, in via mediata da altri soggetti, quali le associazioni di promozione sociale, rappresentando tale modalità un'alternativa di erogazione del servizio pubblico.

Valutata quindi positivamente l'esperienza realizzata in questi anni e ritenuto di avvallare il passaggio alla gestione diretta delle attività del centro, in quanto rispondente ad un duplice obiettivo: da un lato garantire la permanenza sul territorio comunale di un luogo di aggregazione e socializzazione rivolto a tutta la popolazione anziana, e dall'altro quello di favorire, attraverso la gestione diretta da parte dell'associazione di promozione sociale "Anni Verdi", il reale protagonismo degli anziani e la valorizzazione delle loro capacità propositive, potenzialità e risorse, favorendo altresì una maggiore compartecipazione alla vita sociale e l'integrazione, nonché l'aumento degli scambi relazionali tra coetanei.

Valutato altresì di individuare nel ricorso al convenzionamento con la suddetta associazione il metodo ottimale per il perseguimento dell'obiettivo di una gestione diretta del centro anziani di Sovico, sia in termini di sostenibilità economico-finanziaria, sia in termini di efficacia.

Vista la relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 nella quale si stabilisce che la gestione delle attività di animazione e formazione per anziani presso il Centro anziani Cascina del Sasso avvenga tramite convenzione con l'associazione di promozione sociale Anni Verdi.

Visti:

- L'art. 118 Cost., quarto comma, che stabilisce che lo "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- L'art. 3 quinto comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, che prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- L'art. 1, comma 4 e 5 della Legge n. 328/2000, "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che quale norma di principio generale, stabilisce che gli Enti Locali riconoscono ed agevolano il ruolo anche delle associazioni di promozione sociale, ponendo grande rilevanza alle azioni sinergiche con i soggetti del terzo settore, con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza.

Visti altresì i seguenti articoli della legge 7 dicembre 2000 n. 383 avente ad oggetto "Disciplina delle associazioni di promozione sociale:

- art. 1 comma 1 – "la Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazioni liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale";
- art. 4 comma 1, lettera c, "le associazioni di promozione sociale traggono le proprie risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche";
- art. 30 comma 1. "Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi".

Considerato pertanto opportuno stipulare con l'associazione di promozione sociale "Anni Verdi" apposita convenzione per disciplinare gli ambiti e le modalità di collaborazione tra l'associazione stessa e il Comune, con riferimento alla gestione delle attività del centro ricreativo per anziani Cascina del Sasso;

Vista l'allegata bozza di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



Visiti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 –del D. Lgs. 18-08-2000 n. 268 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di riconoscere il valore sociale della collaborazione tra Ente Pubblico ed associazionismo locale.
2. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'allegato schema di "Convenzione tra il Comune di Sovico e l'associazione di promozione sociale Anni Verdi finalizzata alla gestione delle attività del centro ricreativo per anziani Cascina del Sasso, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che la convenzione di cui al punto 2. avrà durata dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.
4. Di dare atto altresì che la convenzione di cui al punto 2. comporta l'assegnazione a favore dell'associazione di promozione sociale Anni Verdi, di un contributo annuo massimo a titolo di rimborso spese pari ad € 3000,00.
5. Di impegnare ed imputare l'importo pari ad € 6.000,00 come segue:
 - € 3000,00 al Tit. 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 5 cap. 8340 – art. 2 c.g.u. 1582 del Bilancio Pluriennale 2012/2014, esercizio 2013, dotato della necessaria disponibilità;
 - € 3000,00 al Tit. 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 5 cap. 8340 – art. 2 c.g.u. 1582 del Bilancio Pluriennale 2012/2014, esercizio 2014, dotato della necessaria disponibilità;
6. Di dare atto che la spesa afferente agli anni 2015, 2016 e 2017, pari ad € 3000,00 dovrà essere inserita negli appositi Bilanci.
7. Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale la sottoscrizione della convenzione ed ogni altro adempimento conseguente.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Allegati: - schema convenzione;
- pareri;

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ANNI VERDI" FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI CASCINA DEL SASSO.

Il giorno _____ dell'anno _____, presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione C.C. n. ____ del _____;

TRA

L'Amministrazione Comunale di Sovico, rappresentata da _____ nato a -----
il _____ in qualità di _____ del Comune di Sovico;

E

l'Associazione di promozione sociale "Anni Verdi", C.F. _____ con
sede in _____, via _____ qui rappresentata dal presidente sig.
_____ nato a _____ il _____;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale è impegnata nella realizzazione di tutta una serie di interventi, servizi ed azioni che concorrano allo sviluppo delle attività della popolazione anziana, per favorirne una maggiore partecipazione alla vita sociale, una maggiore integrazione ed un aumento degli scambi relazionali tra i coetanei;
- in tale ottica l'Amministrazione Comunale ha puntato negli ultimi anni ad un crescente coinvolgimento della popolazione anziana, non solo come utente finale delle diverse iniziative proposte nell'ambito comunale, ma anche come diretta protagonista della vita del Centro per anziani Cascina del Sasso, con l'obiettivo di giungere gradualmente ad una gestione diretta da parte degli anziani stessi, così come si evince fin dalle linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo 2009-2014;
- tale obiettivo è stato raggiunto nel corso dell'anno 2010 a seguito della costituzione sul territorio dell'Associazione di promozione sociale "Anni Verdi" nella quale sono rappresentati tutti gli utenti frequentanti il Centro per anziani di Sovico, che ha tra le finalità del proprio statuto la solidarietà civile, sociale, e culturale, nonché la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione degli anziani e la gestione di centri sociali;

- detta Associazione ha manifestato da subito l'interesse a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella gestione delle attività ricreative a favore della popolazione anziana di Sovico.

Rilevata l'opportunità di continuare ad incentivare concretamente gli apporti del cd. terzo settore nell'erogazione dei servizi rivolti alla persona, nell'ambito di una più generale esigenza di programmazione di un piano dei servizi sociali integrato, teso a creare le condizioni per lo sviluppo sul territorio di una rete di servizi caratterizzata dalla sinergia dei diversi apporti degli operatori pubblici e privati ivi presenti ed impegnati, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale.

Dato atto che l'attività in discorso rientra nelle competenze del Comune e in quanto tale può essere esercitata, secondo il principio di sussidiarietà, in via mediata da altri soggetti, quali le associazioni di promozione sociale, rappresentando tale modalità un'alternativa di erogazione del servizio pubblico.

Valutata quindi positivamente l'esperienza realizzata in questi anni e ritenuto di avvallare il passaggio alla gestione diretta delle attività del centro, in quanto rispondente ad un duplice obiettivo: da un lato garantire la permanenza sul territorio comunale di un luogo di aggregazione e socializzazione rivolto a tutta la popolazione anziana, e dall'altro quello di favorire, attraverso la gestione diretta da parte dell'associazione di promozione sociale "Anni Verdi", il reale protagonismo degli anziani e la valorizzazione delle loro capacità propositive, potenzialità e risorse, favorendo altresì una maggiore partecipazione alla vita sociale, e l'integrazione nonché l'aumento degli scambi relazionali tra coetanei.

Valutato altresì di individuare nel ricorso al convenzionamento con la suddetta associazione il metodo ottimale per il perseguimento dell'obiettivo di una gestione diretta del centro ricreativo di Sovico da parte degli anziani, sia in termini di sostenibilità economico-finanziaria, sia in termini di efficacia.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 nella quale si stabilisce che la gestione delle attività di animazione e formazione per anziani presso il Centro anziani Cascina del Sasso avvenga tramite convenzione con l'Associazione di promozione sociale Anni Verdi.

Visti:

- L'art. 118 Cost., quarto comma, che stabilisce che lo "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- L'art. 3 quinto comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, che prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- L'art. 1, comma 4 e 5 della Legge n. 328/2000, "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che quale norma di principio generale, stabilisce che gli Enti Locali riconoscono ed agevolano il ruolo anche delle associazioni di promozione sociale, ponendo grande rilevanza alle azioni sinergiche con i soggetti del terzo settore, con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza.

Visti altresì i seguenti articoli della legge 7 dicembre 2000 n. 383 avente ad oggetto "Disciplina delle associazioni di promozione sociale:

- art. 1 comma 1 – "la Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazioni liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale";
- art. 4 comma 1, lettera c, "le associazioni di promozione sociale traggono le proprie risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche";
- art. 30 comma 1. "Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina gli ambiti e le modalità di collaborazione tra il Comune di Sovico, (d'ora in avanti denominato Comune) e l'Associazione di promozione sociale "Anni Verdi" (d'ora in avanti denominata Associazione), con riferimento alla gestione delle attività a favore degli utenti del Centro ricreativo per anziani Cascina del Sasso (d'ora in avanti denominata Centro), che in virtù della presente convenzione sarà gestito direttamente dall'associazione medesima secondo le modalità precisate nei seguenti articoli.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. Alla scadenza di tale periodo la convenzione potrà essere rinnovata previa verifica del buon andamento delle attività poste in essere all'interno dei locali del Centro e della rispondenza alle finalità previste in premessa citate, che qui si intendono integralmente richiamate.

Sia il Comune che l'Associazione possono richiedere la risoluzione della convenzione in caso di grave inadempimento dei reciproci obblighi e doveri.

Le parti potranno altresì recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dandone preavviso scritto almeno sei mesi prima.

Art. 3 - STRUTTURE ED ATTREZZATURE – APERTURA - ORARI - VERIFICHE

Al fine di porre in essere la gestione delle attività oggetto della presente convenzione e per tutte quelle stabilite dallo statuto dell'Associazione, il Comune concede in uso all'Associazione medesima i locali del Centro siti nello stabile in via Lambro 42/44, unitamente alle attrezzature ivi esistenti e all'area verde antistante l'edificio di Cascina del Sasso come meglio identificati nelle allegate planimetrie (sub A e sub B).

L'Associazione si impegna a garantire l'apertura del centro per un minimo di 45 settimane all'anno.

I locali come sopra individuati, potranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione in via indicativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 23.00 e secondo il programma di attività che verrà presentato entro il termine previsto al successivo art. 4 e relative modifiche che possono essere presentate nel corso dell'anno.

Eventuali richieste di utilizzo dei locali al di fuori degli orari come sopra definiti dovranno essere inoltrate al Settore L.L.P.P. Patrimonio ed Ecologia.

Il Comune si riserva la piena ed insindacabile facoltà di disporre della struttura, in via residuale in relazione ad eventuali utilizzi di diversa natura istituzionale (corsi, concorsi, manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale ecc..), fatto salvo l'obbligo di preavviso e di provvedere a proprie cure e spese al ripristino della stessa nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'utilizzo.

L'Associazione non potrà apportare modifiche od innovazione ai locali, alle relative pertinenze ed agli impianti senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale e non potrà altresì cedere a terzi l'uso dei medesimi locali.

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti all'Associazione.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza della presente convenzione nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

L'Associazione è tenuta a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non potrà concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

L'Associazione è costituita custode dei locali oggetto della presente convenzione ed è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale e i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

A tal fine l'Associazione si impegna a comunicare al Settore L.L. P.P. Patrimonio ed Ecologia i nominativi delle persone autorizzate ad aprire e chiudere gli accessi ai locali dati in uso, nonché ad attivare il sistema di allarme.

L'elenco delle cose mobili ed immobili concesse in uso per tutta la durata della presente convenzione sarà contenuto in apposito verbale di consegna redatto dal Settore L.L.P.P. e ed Ecologia.

Il personale del Comune può accedere in qualsiasi momento alla struttura data in uso, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

Alla scadenza della presente convenzione l'Associazione è obbligata a restituire i locali oggetto del presente contratto in normale stato di manutenzione, liberi e sgombri da ogni cosa.

Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente ed imprevisto bisogno l'Amministrazione Comunale può esigere la restituzione immediata.

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, l'Associazione non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Analogamente nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inadatta agli usi previsti, la presente convenzione potrà essere revocata senza obbligo alcuno nei confronti dell'Associazione.

Nei locali del piano terra di cui alla presente convenzione è possibile effettuare la sola somministrazione di pasti precucinati ai sensi di quanto disposto dall'autorizzazione sanitaria n. 2/06/054; è quindi escluso l'utilizzo della cucina per qualsiasi preparazione mediante cottura.

L'Associazione, nell'utilizzare i locali, si impegna ad osservare gli scopi evidenziati nella presente convenzione e ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'immobile.

Art. 4 – ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE E APERTURA DEL CENTRO

L'Associazione provvederà alla gestione diretta del Centro, definendo il programma di attività e provvedendo ad organizzare e gestire le singole iniziative proposte e a curarne la relativa pubblicizzazione.

In particolare ogni anno l'Associazione realizzerà iniziative di natura culturale-ricreativa, ludico-sportiva, sociale rivolte principalmente agli anziani del territorio, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- Organizzazione di almeno due corsi di ginnastica dolce o altra attività motoria;
- Organizzazione di almeno una attività formativa-artistico-laboratoriale (computer, canto, musica, ballo artigianato, pittura, tombolo);
- Organizzazione di almeno n. due pomeriggi informativi con i medici;
- Supporto alle attività comunali nei progetti rivolti alla cittadinanza con particolare attenzione a quelle rivolte alla popolazione anziana;
- Organizzazione di gite culturali ed eventuali soggiorni climatici;
- Organizzazione delle attività ricreative quotidiane (tombola, torneo di carte ecc.);
- Organizzazione di feste al fine di creare ed incentivare momenti aggregativi in occasione delle seguenti ricorrenze: Festa dei nonni, Festa della mamma, Festa di Natale, Festa mensile per i compleanni ecc..).

L'Associazione provvederà ad organizzare le attività secondo un progetto di servizio, contenente le attività proposte, le modalità organizzative, promozionali e di partecipazione degli utenti, anche in termini di quote di iscrizione richieste per accedere alle attività, qualora previste a pagamento, che dovranno essere definite con l'Amministrazione Comunale.

La programmazione annuale delle attività del Centro dovrà essere presentata al Comune entro la fine dell'anno precedente la realizzazione delle attività. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente.

Per il primo anno tale termine è fissato per il 28 febbraio 2013.

Art. 5 - RENDICONTAZIONE ANNUALE ATTIVITA'

L'Associazione si impegna a redigere e a presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio, una relazione in merito alle attività svolte nell'anno precedente all'interno del Centro dalla quale si evincano i seguenti elementi:

- media dei giorni di apertura in un anno, orario di apertura al pubblico, numero medio di utenti presenti, attività realizzate;
- per ogni attività: numero degli utenti iscritti, tipologia di attività, quota di iscrizione, totale delle entrate e delle uscite relative alla realizzazione del corso;
- rendiconto economico delle attività del centro, suddiviso in:
 - entrate
 - uscite

I relativi giustificativi dovranno essere allegati al rendiconto.

L'Associazione può inoltre allegare il proprio bilancio economico e sociale.

Art. 6 ACCESSO E TESSERAMENTO

Per poter fruire delle attività del Centro è necessario iscriversi all'Associazione.

In via prioritaria potranno accedere alle attività del Centro i residenti in Sovico e solo subordinatamente alla disponibilità di posti potranno essere ammesse anche le persone non residenti.

All'Associazione spetta il diritto di tesserare e di introitare la quota associativa degli aventi diritto d'accesso. L'iscrizione ha validità per l'anno solare in cui viene effettuata.

Art. 7 – ONERI/OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a corrispondere all'Associazione un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del programma di attività che sarà concordato e sottoposto annualmente all'Amministrazione Comunale nei termini previsti all'art. 4.

Tale contributo è quantificato per ciascun anno di durata della presente convenzione in un importo massimo pari ad € 3000,00, ed è destinato a coprire le spese che l'Associazione sostiene per:

- spese vive per la realizzazione delle attività;
- coperture assicurative.

Il contributo annuale sarà liquidato in due soluzioni come segue:

- acconto pari ad € 1.500 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- saldo entro il mese di febbraio dell'anno successivo, previa valutazione del programma di attività in calendario e della presentazione della documentazione indicata all'art. 5 e a condizione che le stesse vengano realizzate secondo le modalità previste, salvo giustificato impedimento.

In nessun caso sono previsti rimborsi per le prestazioni erogate dai volontari dell'Associazione.

L'Amministrazione Comunale assume inoltre a carico del proprio bilancio comunale le spese di manutenzione straordinaria, inclusa le pulizie (2 volta alla settimana), e di assicurazione della struttura (locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dell'Associazione).

Restano altresì a carico del Comune le spese relative alle utenze luce e riscaldamento, nonché la manutenzione dei dispositivi antincendio e l'eventuale aggiornamento del piano di evacuazione; in tal caso il Comune si impegna ad informare tempestivamente l'Associazione.

Art. 8 – ONERI/OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Sono a carico dell'Associazione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed attrezzature, nonché quelle relative alla manutenzione dell'area verde antistante l'edificio di Cascina del Sasso.

L'Associazione provvederà a propria cura e spese alla custodia, dei locali del Centro come meglio individuati nelle allegate planimetrie (Sub A e Sub B); l'Associazione dovrà inoltre provvedere alla pulizia (3 volte alla settimana) dei locali situati al piano terra;

L'Associazione dovrà infine provvedere all'intestazione, a proprio nome, del contratto di utenza telefonica, ed al conseguente pagamento delle relative spese che saranno poi rimborsate dal Comune direttamente all'associazione secondo quanto previsto all'art. 7.

Art. 9 - RESPONSABILITA' – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione si impegna a dotarsi di idonee polizze assicurative responsabilità civile per le attività connesse alla presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla gestione delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Associazione assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà comunale o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente ad esso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione di tutto quanto previsto dalla presente convenzione.

L'Associazione all'atto della stipulazione della presente convenzione, deve consegnare copia delle polizze assicurative con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi, che copra anche le attività dei volontari e di tutti i collaboratori, per un massimale non inferiore a € 1.000.000=.

Per pretese risarcitorie che fossero comunque avanzate direttamente nei confronti del Comune, quest'ultimo avrà diritto ad azione di rivalsa nei confronti dell'Associazione.

Art. 10 – RISPETTO DISPOSIZIONI D.Lgs 196/2003

L'Associazione è responsabile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.

A tal fine, il legale rappresentante dell'Associazione verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati.

L'Associazione procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza.

In particolare l'Associazione: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti (salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti - emergenze) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Associazione è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della disposizioni previste dalla legge.

Art. 11 - RISPETTO DELLA LEGGE 136/2010

L'Associazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione. Pertanto la stessa dovrà comunicare, a richiesta del Comune di Sovico, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti per le commesse pubbliche, compreso il servizio di che trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente. L'Associazione si impegna inoltre a comunicare al Comune di Sovico ogni ed eventuale variazione in merito.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata legge.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.P.R. 634 del 26.10.1972 e successive modificazioni.

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico del Comune.

Art. 13 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Per il Comune di Sovico

Per l'Associazione

Allegati: - planimetria - all. sub A;
- planimetria - all. sub B;



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 40 del 20.12.2012 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ANNI VERDI" FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI CASCINA DEL SASSO

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Addi, 19.12.2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(dr.ssa patrizia Laura Rossi)

Patrizia Rossi

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE: *Favorevole*



Addi, 16.12.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Rita Ruggiero

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. SPARAGNA LUCA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addì 24 DIC. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. SPARAGNA LUCA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 20 DIC. 2012 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 24 DIC. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. SPARAGNA LUCA

